

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1795)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1982
(V. Stampato n. 3062)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1982*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla
GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica
dei beni di consumo e della connessa componentistica

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI società per azioni ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — È costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il " Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica con-

nessa", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo articolo 1-ter.

Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'attività del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ».

« Art. 1-ter. — È costituita, con sede in Roma, la società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A.", con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal "Fondo" di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.

La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Gli interventi della società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A.", nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A." è titolare.

La società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A." è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società "Ristrutturazione Elettronica S.p.A.", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'ar-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale ».

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori 6 mesi ».

All'articolo 6:

i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente.

Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di

concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire agli enti medesimi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 6 gennaio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Autorizzazione della GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di intervenire nel settore dell'elettronica e della componentistica anche per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali minacciati dalle difficoltà del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) può autorizzare con propria delibera la GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, ad intervenire, sulla base delle direttive da esso dettate, nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, anche in deroga ai limiti territoriali previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e dalla legge 13 agosto 1980, n. 442.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 1-bis.

È costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il « Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo articolo 1-ter.

Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'attività del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 1-ter.

È costituita, con sede in Roma, la società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. », con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal « Fondo » di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.

La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei programmi operativi redatti dalle imprese interessate e nel rispetto delle direttive di cui al precedente articolo 1 anche per quanto concerne l'articolazione territoriale degli interventi, predispone i piani specifici d'intervento contenenti la previsione:

- a) delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o di rami aziendali;
- b) del numero degli addetti, con ripartizione per singole imprese o rami aziendali;
- c) dei fabbisogni finanziari specifici.

Nelle modalità di cui al punto a) del precedente comma sarà previsto che gli interventi della GEPI siano attuati attraverso la costituzione di società con imprese ovvero mediante la partecipazione a consorzi di imprese. Dette società o consorzi di imprese, che possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, possono acquisire la proprietà o rendersi affittuarie di imprese industriali o di rami di azienda, anche se già partecipate dalla GEPI, e, congiuntamente o in alternativa, di imprese o rami di azienda che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 3.

Gli interventi della GEPI, di cui ai precedenti articoli, devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni successivi alla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 2.

Entro lo stesso termine la GEPI cura la dismissione di ogni partecipazione alle imprese comunque acquisite o costituite ai sensi del presente decreto.

La GEPI è tenuta a porre in liquidazione le società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo d'intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 2.

Soppresso.

ARTICOLO 3.

Gli interventi della società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. » previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. », nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. » è titolare.

La società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. » è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

La GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali dei settori di cui al precedente articolo 1, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.

ARTICOLO 5.

L'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei rami aziendali di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 6.

Per gli interventi previsti dal presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 240 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a.

A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1982 e di lire 60 miliardi per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società « Ristrutturazione Elettronica S.p.A. », constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento.

ARTICOLO 4.

Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale.

ARTICOLO 5.

Identico.

Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori 6 mesi.

ARTICOLO 6.

Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

lire 20 miliardi per l'anno 1982 e di lire 20 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti.

Con la delibera di cui al precedente articolo 1 il CIPI fisserà la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

All'onere di lire 120 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione » di cui all'articolo 3 del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al primo comma le anticipazioni necessarie per consentire agli enti medesimi di concorrere al sopra indicato aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI - MARCORÀ - DE MICHELIS -
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti.

Identico.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire agli enti medesimi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto.